



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO - N.3
(con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: Approvazione schema di ***Protocollo antiviolenza a tutela delle fasce deboli***

L'anno **Duemilaquattordici** addì **12** del mese di **Giugno** alle ore **18,00**, presso questa sede comunale, il **Commissario Prefettizio**, Dott. Massimo Mariani, nominato con decreto del Prefetto di Cosenza n.25769 del 26/05/2014, delibera sull'argomento in oggetto **con i poteri della Giunta Comunale**.

Assiste il Segretario Generale Dott. **Maurizio Ceccherini**.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della Giunta Comunale)

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dal Servizio interessato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore AA.GG e del Personale - Servizio Sociale

Proponente Dott.ssa Beatrice Napolitano Dirigente Settore AA.GG e del Personale

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che la Convenzione di Istanbul del 07/04/2011, relativa alla "Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", ratificata dallo Stato Italiano con la L. n. 77/2013, rappresenta lo strumento che permette di creare un quadro normativo rivolto alla tutela delle donne vittime di abusi e maltrattamenti, ove questi ultimi sono intesi come negazione dei diritti umani;

che alla stessa stregua si debba inquadrare l'abuso sessuale e lo sfruttamento dei minori, così come stabilisce la Convenzione di Lanzarote relativa "Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio Europa il 25/10/2007 e ratificata dallo Stato Italiano con la L. n. 172/2012;

Preso atto che il Tribunale di Castrovillari ha proposto, a soggetti istituzionali tra i quali l'ASP di Cosenza attraverso i Distretti Socio Sanitari, il Comune di Castrovillari, il

Compartimento regionale della Polizia Postale, il Garante per l'Infanzia, nonché alle associazioni di volontariato e non profit, la sottoscrizione di un ***“Protocollo antiviolenza a tutela delle fasce deboli. Violenza di genere, femminicidio, violenza attiva assistita contro i minori, prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolare modo donne e bambini”***, costituito da una parte I^a riguardante le *Prassi operative interne* al sistema giudiziario, e la parte II^a concernente il *Piano di interazioni con istituzioni e soggetti esterni*, schema che si allega integralmente alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che la sottoscrizione del suddetto schema di Protocollo si inquadra nel processo di costituzione di una rete protettiva territoriale in favore delle due suddette fasce (donne e minori), al fine di richiamare alla responsabilità operativa non solo il sistema giudiziario, sia quello ordinario che minorile, ma anche tutte quelle istituzioni pubbliche e private che hanno competenza nelle questioni, sia in forza della normativa vigente che per missione solidaristica e di aiuto, di tutela della dignità umana e del riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;

che porre a sistema la sinergia espressa da ogni istituzione e del terzo settore, in materia di tutela nei confronti di chi subisce discriminazioni, violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, non potrà che favorire, nelle nuove generazioni, la consapevolezza che la violenza di *genere* incrina il ‘patto sociale’ su cui si fonda il sistema democratico e la convivenza tra i cittadini;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta allo stato, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

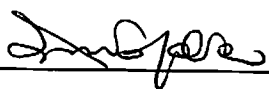
Si propone al Commissario Prefettizio di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- a) **Approvare** il protocollo ***antiviolenza a tutela delle fasce deboli. Violenza di genere, femminicidio, violenza attiva assistita contro i minori, prevenzione soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolare modo donne e bambini”***, costituito dalla parte I e II e chi si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale
- b) **Di procedere** alla sottoscrizione del richiamato protocollo in qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Castrovillari;
- c) **Di stabilire**, che a seguito della sottoscrizione del citato Protocollo, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso e quello pluriennale 2015/2016, si provvederà ad implementare il capitolo afferente l'istituto della *reperibilità*, da assegnare anche al personale che opera presso i servizi sociali, ivi compreso quello comandato dall'ASP, in forza del Protocollo d'intesa sottoscritto tra

quest'ultima Azienda ed il Comune di Castrovillari in data 23 settembre 2013 - ora in atti d'ufficio- atteso che nel più volte richiamato protocollo all'art. 11 è espressamente previsto che *I Comuni e i Servizi Sociali assicureranno un attivo e costante servizio di reperibilità H 24, al fine di garantire la puntuale applicazione delle competenze ex art 403 nei casi di indifferibile urgenza a provvedere a tutela dei minori abusati e/o maltrattati da collocare al di fuori del contesto familiare*” .

- d) **Demandare** al Dirigente del Settore AA.GG e del Personale l'adozione di propri atti, con l'ausilio del Responsabile dei Servizi Sociali, la determinazione del numero delle unità necessarie a garantire la reperibilità mensile e, contestualmente, col Responsabile del Servizio del Personale la determinazione delle somme occorrenti per la suddetta reperibilità ed il relativo impegno, una volta approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015/2016;
- e) **Dare atto** che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- f) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- g) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

Il Dirigente del Settore



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della Giunta Comunale)

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

D E L I B E R A

- 1) **Approvare** il protocollo *antiviolenza a tutela delle fasce deboli. Violenza di genere, femminicidio, violenza attiva assistita contro i minori, prevenzione soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolare modo donne e bambini*”, costituito dalla parte I[^] e II[^] e chi si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale
- 2) **Di procedere** alla sottoscrizione del richiamato protocollo in qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Castrovillari;
- 3) **Di stabilire**, che a seguito della sottoscrizione del citato Protocollo, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso e quello pluriennale 2015/2016, si provvederà ad implementare il capitolo afferente l'istituto della *reperibilità*, da assegnare anche al personale che opera presso i servizi sociali, ivi compreso quello comandato dall'ASP, in forza del Protocollo d'intesa sottoscritto tra quest'ultima Azienda ed il Comune di Castrovillari in data 23 settembre 2013 - ora in

atti d'ufficio- atteso che nel più volte richiamato Protocollo all'art. 11 è espressamente previsto che *I Comuni e i Servizi Sociali assicureranno un attivo e costante servizio di reperibilità H 24, al fine di garantire la puntuale applicazione delle competenze ex art 403 nei casi di indifferibile urgenza a provvedere a tutela dei minori abusati e/o maltrattati da collocare al di fuori del contesto familiare*” .

- 4) **Demandare** al Dirigente del Settore AA.GG e del Personale l'adozione di propri atti, con l'ausilio del Responsabile dei Servizi Sociali, per la determinazione del numero delle unità necessarie a garantire la reperibilità mensile e, contestualmente, col Responsabile del Servizio del Personale per la determinazione delle somme occorrenti per la suddetta reperibilità ed il relativo impegno, una volta approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015/2016;
- 5) **Dare atto** che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- 6) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 7) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) Al Dirigente del Settore AA.GG e del Personale;
 - b) Al Servizio Sociale per quanto previsto al precedente punto 4;
 - c) Al Servizio del Personale per quanto previsto al precedente punto 4;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Maurizio Ceccherini -

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to - Dr. Massimo Mariani -

ALLEGATO Deliberazione del Commissario Prefettizio N. 3 del 12-06-2014



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

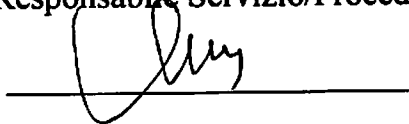
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

☒ ***FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-***

☐ ***NON FAVOREVOLE*** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-

Addi 10.06.2014

Il Responsabile Servizio/Procedimento



Il Dirigente/Responsabile Settore



ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 3 del 12-06-2014



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Addì 12.06/14

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il ~~Dirigente~~/Responsabile Settore

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Rag. Raffaele Gioiella



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Protocollo antiviolenza a tutela delle fasce deboli. Violenza di genere, femminicidio, violenza attiva o assistita contro i minori, prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini.

Comitato di studi: dott.ssa Caterina Chiaravalloti, dott. Franco Giacomantonio, dott. Beniamino Calabrese, dott.

Giovanni Bombardieri, dott. Loredana De Franco, dott. Letizia Benigno, dott. ssa Teresa Reggio, dott.ssa Silvia Fonte

Basso, avv. Rossana Greco, avv. L. Fiorito;

- I) Parte prima. Prassi operative interne.
- II) Parte seconda. Piano di interazione con istituzioni e soggetti esterni.

Premessa

Il Presidente del Tribunale di Castrovillari,

letta la Convenzione di Istanbul del 7.4.2011 (Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ratificata dallo Stato Italiano con legge 77/2013;

letta la legge 15 ottobre 2013 n°119, che ha attuato nel nostro ordinamento la predetta convenzione internazionale, con conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere;

lette altresì in argomento le leggi n. 193 e 199/2013 (in tema di custodia cautelare in carcere nonché di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza di genere);

letta la Convenzione di Lanzarote (Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale) adottata dal comitato dei Ministri del Consiglio di Europa il 25.10.2007, ratificata in Italia con legge 172/2012;

lette le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura: dell'11 febbraio 2009, 8 luglio 2009 (Risoluzione di indirizzo e di trasmissione di buone prassi in materia di intervento giudiziario per i delitti ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di donne) e 30 luglio 2010, con le quali l'organo di autogoverno aveva invitato gli Uffici a predisporre sezioni specializzate in materia di violenza domestica e a prevedere moduli organizzativi per garantire la tempestiva ed efficace trattazione dei procedimenti penali e civili in materia di violenza familiare; del 20.5.2013 in tema di monitoraggio violenze intra-familiari; del 31.7.2013 in tema di tempistica dei procedimenti per i reati di violenza ed abuso sui minori; da ultimo, del 18.3.2014, in tema di ulteriori sollecitazioni alle pregresse direttive consiliari in materia di violenza intra-familiare;

viste inoltre:

- la L. 66/96, Norme contro la violenza sessuale;
- la L. 451/97, Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
- il Piano Nazionale di Azioni ed Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (24 dicembre 1999);
- la L. 154/01 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari;
- la Legge n. 38/09 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- la L. 27/5/1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo", New York il 29 novembre 1969;
- la L. 3.08.1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minorenni, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

- la L. 8.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali”;
 - la Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985 ed il Protocollo opzionale ratificato il 22 dicembre 2000;
 - la “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne” redatta dall’ONU nel 1993 che per la prima volta ha definito in modo ampio la violenza contro le donne come “qualunque atto che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella privata”;
 - la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 con la quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha designato il 25 novembre come la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative (ONG) a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica per l’eliminazione dei pregiudizi, delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruolo stereotipati;
 - la Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 58/147 del 19 febbraio 2004 sull’eliminazione della violenza domestica contro le donne;
 - la Convenzione del Consiglio d’Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005;
 - la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77;
 - la legge n.54/2006, che recepisce le predette convenzioni internazionali sui diritti dei minori,
 - i Commenti generali Comitato ONU sui diritti dell’infanzia con particolare riferimento al n. 10 dedicato alla giustizia minorile e al n.12 dedicato al diritto di ascolto del bambino e dell’adolescente;
 - le ultime Osservazioni conclusive dell’ottobre 2011, con le quali il Comitato ha raccomandato all’Italia di realizzare una formazione sistematica, obbligatoria e continua sui diritti dell’infanzia per tutte le categorie professionali che lavorano con e per i minorenni.
- le Guidelines on child friendly justice del Consiglio d’Europa (17.11.2010), e l’EU agenda for the Rights of the Child (15.02.2011) della Commissione Europea;

-la Legge 16 marzo 2006, n.146 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, con particolare riferimento al protocollo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini (noto anche come il protocollo sulla tratta degli esseri umani);

premesso che:

la Convenzione di Istanbul, quale strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, definisce la violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione);

la violenza, sia essa fisica, sessuale, psicologica, economica è fenomeno che spesso si verifica soprattutto nelle relazioni di coppia o all'interno della famiglia;

secondo i dati OMS: almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita mentre sono 6.430.000 le donne dai 16 ai 70 anni che in Italia sono state vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita; il 14,3 % delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale all'interno della relazione di coppia; le violenze non denunciate sono stimate attorno al 96 % circa se subite da un non partner, al 93% se subite da partner;

le donne vittima di stalking da parte dell'ex partner sono 2.077.000 (pari al 18,8% del totale della popolazione femminile presente sul suolo italiano);

lo stalking può costituire segno premonitore di atti violenti (quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale ha subito stalking e circa il 10% degli omicidi volontari avvenuti in Italia sono stati preceduti da atti di stalking di crescente intensità);

con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;

l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Il nostro ordinamento, nelle disposizioni volte a rendere effettive le pari opportunità, usa indifferentemente i termini 'sesso' e 'genere'. Gli ordinamenti giuridici hanno mutuato il termine 'genere' dagli studi antropologici e sociologici, che lo usano per indicare la dimensione sociale dell'essere uomo o donna. Mentre infatti il sesso dipende da una caratteristica biologica, la nozione di genere è stata introdotta per indicare le differenze psicologiche, sociali e culturali, assunte come variabili nel tempo e mutevoli da cultura a cultura. Il genere è dunque inteso come costruzione sociale della differenza sessuale;

l'espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni;

attualmente in Italia il coordinamento e il monitoraggio delle attività di contrasto alla violenza è affidato al Ministero per le Pari Opportunità ma sia il monitoraggio stesso che la valutazione delle politiche adottate non sono ancora pienamente attuati. Il Piano nazionale contro la violenza di genere prevede un Comitato di monitoraggio sullo stato di attuazione, istituito a fine novembre 2012, di cui non sono ancora noti i risultati;

mancano dati statistici ufficiali ed aggiornati sul numero di delitti commessi in danno di donne e più in generale sul fenomeno della violenza di genere. Gli unici dati ufficiali oggi disponibili provengono dal Ministero dell'Interno e riguardano i delitti denunciati all'autorità giudiziaria da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Solo nell'ambito dei dati del 2010, rielaborati dall'ISTAT, è censito per la prima volta il “genere” della vittima del delitto;

la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1261, L. 296/2006) ha previsto l'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere, che però non è ancora avvenuta, esistendo invece in Italia osservatori anti-violenza solo su circoscritti ambiti territoriali (Vd. ONVD, nella zona del nord-est Italia);

nonostante che l'art 11 della Convenzione di Istanbul preveda la raccolta di dati statistici e richieda particolari forme di sostegno alla ricerca sulla violenza di genere, non esistono disposizioni specifiche che incentivino la ricerca nel campo della violenza di genere.;

la Convenzione di Lanzarote (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale) ha imposto agli stati Membri un minimo garantito che discenda dal sistema delle norme penali per elevare lo standard di tutela dei diritti dei più piccoli e contrastare i terribili fenomeni di cui possono essere vittime;

il sistema normativo italiano, considerato uno dei più avanzati d'Europa in materia, ha cionondimeno perfezionato, con la legge di ratifica n. 172/2012, i sistemi di contrasto attraverso l'inasprimento delle pene e l'inserimento di nuove ipotesi di reato (istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia, adescamento di minorenni);

la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote incentivano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi competenti, ovvero autorità giudiziarie, pubblici ministeri, altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, autorità locali e regionali, organizzazioni non governative e altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza;

rilevato che nel territorio del circondario del Tribunale di Castrovillari (che ingloba oggi i comuni prima rientranti nel circondario del Tribunale di Rossano) il fenomeno della violenza contro donne e minori ha registrato negli ultimi anni preoccupanti livelli di intensità anche attraverso la consumazione di fatti di reato eclatanti sotto il profilo dell'allarme sociale;

ritenuto pertanto che debba considerarsi obiettivo dell' Ufficio Giudiziario:

- a) proteggere le donne e i minori da ogni forma di violenza, anche assistita, e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando altresì l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- c) predisporre strumenti operativi di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza, in specie se donne e bambini;
- d) promuovere la adozione di buone prassi interne da adottare nella assegnazione dei fascicoli, nello studio degli stessi, nella trattazione dei procedimenti, nella scelta dei consulenti, nella gestione della udienza, nella gestione dei ruoli; etc..., al fine di fronteggiare con maggiore tempismo e maggiore efficienza il fenomeno della violenza contro le donne e minori e della violenza domestica in generale;

- e) promuovere il dialogo e la collaborazione con altri uffici giudiziari nonché con le organizzazioni e le autorità esterne in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per fronteggiare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- f) adottare ogni misura per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

rilevato che la Convenzione di Istanbul riconosce, incoraggia e sostiene a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne sicchè è necessario instaurare un'efficace cooperazione anche con tali organizzazioni. Ed infatti l'attuale sistema di sostegno per le vittime di violenza di genere, basato sui Centri Anti-violenza, si fonda essenzialmente sulle attività delle associazioni della società civile, di talchè anche nei confronti di tali organizzazioni deve promuoversi il dialogo da parte degli Uffici Giudiziari;

si conviene e dispone quanto segue.

Parte prima.

Protocollo operativo interno al Tribunale di Castrovillari.

(e di coordinamento con l'Ufficio della Procura della Repubblica)

Articolo 1. I tempi dei procedimenti.

Ciascun magistrato, pur nell'ambito dei suoi poteri/doveri di auto-organizzazione del ruolo, avrà cura di assicurare una tempestiva trattazione dei procedimenti civili e penali che abbiano ad oggetto fattispecie di violenza o sfruttamento, fisico, sessuale o psicologica ai danni di donne e minori.

Sarebbe opportuno assicurare, come sollecitato dalle sopra citate normative del Consiglio Superiore della Magistratura (vd. delibera del maggio e del luglio 2013) una rapida fissazione della prima udienza, una ravvicinata fissazione della udienza di rinvio, possibilmente con cadenza mensile, un più elastico ricorso agli strumenti processuali ccdd di urgenza (incidenti probatori, misure cautelari, procedimenti cautelari a cognizione sommaria), un più contenuto termine di deposito dei provvedimenti finali.

Articolo 2. I ruoli di udienza.

Nella organizzazione dei ruoli di udienza sarebbe opportuno, sempre in attuazione delle direttive consiliari sul punto, attenersi alle seguenti prassi:

-prevedere giorni di udienza dedicati a procedimenti su materie che riguardino donne e minori ovvero atti di violenza e sfruttamento ai danni dei predetti, in modo da concertare la presenza di PM togati e/o di ausiliari specializzati;

-in alternativa, concordare con l'Ufficio di Procura ovvero segnalare con congruo anticipo la fissazione di procedimenti che richiedano o la presenza dei PM togati, quanto ai ruoli monocratici, o la presenza, ove possibile, dello stesso PM che ha curato l'indagine, per quanto attiene ai ruoli collegiali ed alle udienze GIP/GUP, secondo quanto già stabilito nel progetto organizzativo della Procura della Repubblica,

compatibilmente con gli impegni di turno esterno dei Pubblici Ministeri ovvero con altri impegni pregressi;

-organizzare la testimonianza della vittima con previsione della fascia oraria, da collocare possibilmente alla fine o all'inizio della udienza, per contenere al minimo la esposizione della persona offesa;

Articolo 3. Le modalità di assunzione della testimonianza della vittima.

In attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 1'8.7.2009 tesa alla adozione di moduli organizzativi e buone prassi che garantiscano alla donna vittima di violenza una escussione testimoniale protetta sia prima che durante l'esame, sarà necessario, pur nel rispetto del libero esercizio delle funzioni istruttorie, assumere comuni modalità di assunzione della testimonianza della vittima, avendo cura di:

- valutare l'effettività della cameralità, in caso di procedimento non pubblico;
- valutare la opportunità di celebrazione del processo a porte chiuse in caso di pubblico dibattimento;
- assumere notizie sul pre-vissuto;
- curare la contestualità di esame e contro-esame;
- nei casi più gravi, avvalersi durante la deposizione , della collaborazione di un perito;
- previamente avvisare la vittima che può richiederà la assistenza di un perito ovvero di uno psicologo di fiducia;
- valutare la opportunità di assumere, a corredo, la deposizione di un collaboratore del centro antiviolenza o di accoglienza o di persona vicina all'ambiente domestico ovvero all'ambiente in cui si è perpetrata la violenza;
- cercare di assumere informazioni in ordine allo stato attuale della vittima, in ordine alla attualità delle sue condizioni di vita, delle sue condizioni economiche e psicologiche e, soprattutto, dei sui rapporti con l'autore del fatto;
- accompagnare la fono-registrazione con idonea verbalizzazione sintetica cartacea;

-cercare ove possibile di concludere l'esame con domande rivolte direttamente dal Giudice, per fare in modo che la vittima ne percepisca la presenza attiva, oltre che il ruolo di garanzia e terzietà.

Articolo 7 Ascolto del Minore

Il minore deve essere informato (preferibilmente dai genitori o dal suo curatore/tutore) in precedenza dell'incontro con il giudice e delle condizioni del suo svolgimento;

- il minore non deve subire, quando convocato, lunghe attese (bisogna in tal senso rispettare orari e tempi che non devono essere troppo prolissi in relazione alle sue capacità attentive, che non sono di lunga tenuta);
- il minore non deve essere incontrato in luoghi spersonalizzati o a lui non adatti (in quanto, spesso, o troppo affollati o al contrario desolati);
- il minore deve essere messo a proprio agio, pertanto è necessario lavorare accuratamente sulla sua accoglienza. Il giudice deve presentarsi puntualmente e adeguatamente nonché informarlo sulle motivazioni per cui ha richiesto l'incontro;
- il minore è preferibile che interagisca con un unico interlocutore, che possa essere chiaramente identificato (giudice o suo delegato) e che possibilmente rimanga suo referente nel tempo;
- il minore non deve essere ingannato in relazione alla possibilità che il giudice possa mantenere il segreto sul suo ascolto, in quanto parte integrante del giudizio;
- il minore deve avere spazio/tempo per potere raccontare, e in tal senso il giudice deve mettersi in una posizione di "ascolto attivo" e formulare le sue domande solo dopo aver instaurato con lui un rapporto fiduciario;
- il minore deve essere approcciato attraverso un linguaggio semplice e il più possibile adeguato alla sua età, evitando l'uso di termini giuridici/ psicologici che creino distanza;
- il minore non va in alcun modo pressato, ossia non bisogna tentare di far dire al bambino qualcosa che possa confermare ciò che chi ascolta già crede, conosce, o desidera;

- al minore deve avere spiegato, alla fine del suo ascolto, il significato che ha avuto l'incontro con chi l'ha sentito e per quanto possibile, che la natura e il contenuto delle decisioni che lo riguarderanno, terranno conto di quanto da lui detto, ma potranno essere diverse.

In particolare con riferimento ai procedimenti penali:

occorrerà valutare con attenzione se e quando il minore deve essere ascoltato da persone specializzate: chi ascolta deve avere competenze forensi, che gli consentano di indirizzare l'intervista su temi rilevanti per la verifica dell'attendibilità, nonché competenze tecniche che consentano di "entrare in relazione" con il minore;

il magistrato dovrà scegliere il setting adeguato per l'audizione.

La continuità dell'assistenza prevista dall'art. 609 decies c.p. dovrebbe costituire un argine contro il trauma indotto dalle numerose audizioni e analisi psicologiche cui il minore è sottoposto nel corso del procedimento.

Articolo 5. I giudici specializzati

La delicatezza della materia della violenza ai danni di soggetti deboli comporta la necessità di ideare moduli organizzativi che favoriscano una ragionevole durata delle diverse procedure.

A tal proposito le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari sollecitano moduli organizzativi che consentano la trattazione, in via esclusiva o prevalente, di tutti gli affari che riguardano famiglia e fasce deboli a settori di magistrati specializzati.

Pur con le difficoltà connesse alla continua turnazione di Magistrati, che determina nel nostro tribunale scoperture superiori al 50% anche per periodi superiori all'anno, sarà ciononostante valutata in tabella la individuazione, in astratto, di giudici specializzati, in numero di 2, nella sezione civile e penale.

Ai giudici monocratici della sezione penale potrebbero essere assegnati i procedimenti di cui agli artt. 572 (e reati contestati in connessione), 612 bis cp e 56-575 cp a danni di donne e minori.

Ai giudici della sezione civile potrebbero essere assegnati i procedimenti in materia di ordini di allontanamento ex artt. 342 bis e ter cc.

Ciò allo scopo di garantire da un lato la formazione di una giurisprudenza uniforme sul tema e dall'altro una maggiore rapidità nella trattazione e definizione.

Art. 6. Gli ordini di protezione di cui agli artt. 342 bis e ter cc.

In attuazione della direttiva consiliare del 8.7.2009 i Magistrati assegnatari si impegnano:

- a) a garantire una apprezzabile tempestività tra il deposito della domanda con ordine di allontanamento e il momento della valutazione da parte del giudice, attraverso la fissazione della udienza in tempi contenuti;
- b) ad organizzare l'audizione dell'istante in modo da ridurne al minimo la esposizione attraverso la fissazione di orari;
- c) a valutare un più ampio spazio per i decreti inaudita altera parte, assumendo a tal fine informazioni sullo stato attuale della vittima, sulle sue condizioni di vita, economiche e psicologiche nonché sui rapporti con l'autore della condotta pregiudizievole (coniuge o altro convivente);
- d) a prevedere specifiche e dettagliate modalità di esecuzione del decreto di allontanamento limitando al minimo l'intervento dell'ufficiale giudiziario e seguendo un percorso attuativo più idoneo alla tutela della vittima.

Articolo 6 bis. La magistratura onoraria.

I reati di cui agli artt. 572, 612 bis, 609 bis e ss cp non rientrano nel catalogo dei reati di cui all'art. 550 cpp sicchè da sempre nel nostro ufficio è esclusa la assegnazione a giudici onorari. Lo stesso vale per gli ordini di protezione nella materia civile, quali affari non assegnabili ai GOT.

Tuttavia, la scelta della specializzazione della magistratura ordinaria comporta la necessità di formare e specializzare anche la magistratura onoraria (GOT, Vice-Procuratori Onorari) e la Polizia giudiziaria su aspetti che afferiscono più in generale alla tutela della fasce deboli.

I magistrati ordinari dell'Ufficio di Castrovillari pertanto si impegnano a organizzare, a rotazione, corsi di formazione della magistratura onoraria, segnalando in particolare la opportunità di trasmettere l'idea che la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere utilizzati per giustificare atti di violenza. Benché sia possibile che essi possano essere presi in considerazione in sede penale ai fini dell'applicazione di circostanze attenuanti (sul punto si registrano orientamenti diversi della giurisprudenza), potrebbe valutarsi l'opportunità di evitare che la considerazione delle situazioni indicate possa determinare diminuzioni di pena nei reati di violenza.

Articolo 6 ter. Il ruolo del Giudice per le Indagini Preliminari.

A seguito della entrata in vigore della legge 119/2013 si impone l'adozione da parte dei Giudici delle indagini preliminari, di una serie di verifiche sui requisiti oggi introdotti nella novellata normativa di settore. Si indicano qui di seguito le più significative novità apportate ed i conseguenti oneri di controllo.

a) verifica della data di presentazione della querela per i delitti di cui agli artt. 612 bis cp, per individuare il regime di irrevocabilità pieno o parziale della querela.

La irrevocabilità della querela, introdotta dalla Convenzione di Istanbul, mira infatti a garantire la prosecuzione del processo penale per determinati reati di violenza anche quando la po dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia. Mentre però il d.l. 93/2013 aveva previsto una irrevocabilità incondizionata, la legge di conversione consente oggi la revoca solo in determinati casi. Esiste pertanto un diverso regime della remissione di querela a seconda della data in cui la stessa è stata presentata.

Ne consegue che:

- la remissione della querela può essere solo processuale.
- le querele presentate prima del 17 agosto 2013 (data del dl. 93/2013 sono tutte remittibili ma solo dinanzi alla autorità giudiziaria che procede (remissione processuale);

-le querele presentate dal 15 ottobre (data legge di conversione) sono irrevocabili solo se il delitto di stalking è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate ai sensi dell'art. 612 comma 2 cp;

b) verifica delle regole di competenza per materia.

Il delitto di lesioni tentato o consumato contro uno dei soggetti deboli di cui all'art. 577 secondo comma cp ovvero verso il convivente (coniuge, fratello, sorella, padre madre anche adottivi, figlio adottivo, affine in linea retta e convivente) rientra infatti oggi nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e non più del GdP, pur se perseguibile a querela;

c) verifica in ordine all'adempimento degli oneri di informazione da parte di PG e PM.

Occorre assicurarsi che la polizia giudiziaria, i presidi sanitari, le istituzioni pubbliche che ricevano dalla vittima la notizia di reato per gli artt. 581 e 582 cp nell'ambito della violenza domestica abbiano assolto agli obblighi di informazione previsti dalla legge 11/09, conv. nella legge 38/09 (art. 11) ovvero abbiano informato la vittima sui centri antiviolenza nella zona di residenza. In base alla nuova normativa l'obbligo esiste in ordine a notizie di reato di cui agli artt. 581-582 cp tentati o consumati nell'ambito di situazioni di "violenza domestica" normativamente definita come "uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica sessuale, economica, psicologica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l'autore di tali condotte condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Occorre altresì verificare che la PG o il PM, nel primo contatto con queste vittime, le abbiano informate della facoltà di nominare un difensore nonché della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato (per effetto della conversione in legge della legge 93/2013 è stato previsto che ai fini della ammissione al gratuito patrocinio non operano i limiti di reddito né per i reati di cui agli artt. 609 bis, ter, quinquies, 601, 602, 609 undecies cp né per quelli di cui agli artt. 572, 583 bis, 612 bis cp commessi in danno di minori),

e) adozione, alle condizioni di legge oggi consentite, di intercettazioni telefoniche ed ambientali anche per il delitto di cui all'art. 612 bis cp;

f) adozione, consentita dall'ottobre 2013, della misura cautelare di cui agli artt. 282 bis cpp (allontanamento dalla casa familiare) al di fuori dei limiti di pena di cui all'art. 280 cpp anche per l'art. 612 secondo comma cp e per l'art. 582 cp nei casi procedibili d'ufficio. Tali misure sono applicabili anche per fatti commessi prima del 16 ottobre 2013;

g) comunicazione di tutte le misure di cui agli artt. 282 bis e 282 ter (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento) alla autorità di PS che, a sua volta, curerà la puntuale comunicazione alla persona offesa e ai servizi sociali del territorio.

h) puntuale attenzione ai diritti di informazione nei confronti della persona offesa per tutta la durata della fase cautelare nei procedimenti aventi ad oggetto reati commessi con "violenza alla persona" attraverso:

- verifica della avvenuta comunicazione alla po o al suo difensore delle istanze, ad eccezione di quelle proposte in sede di interrogatorio di garanzia, che contengano richiesta di revoca e sostituzione, con onere di comunicazione a cura dell'istante e a pena di inammissibilità;

- comunicazione immediata, nei casi di revoca/sostituzione di misure che vanno dall'art. 282 bis all'art. 286 cpp, a cura della polizia giudiziaria ai servizi sociali e al difensore della po o in mancanza alla stessa po;

- fermo restando, per legge, l'obbligo di comunicazione della ordinanza applicativa delle misure cautelari di cui gli artt. 282 bis e ter cpp, valutare la possibilità di comunicare alla p.o. anche misure diverse quali quella dell'obbligo di dimora, del divieto di dimora, dell'obbligo di presentazione alla p.g o degli arresti domiciliari. L'informazione resa al soggetto passivo del reato garantisce da un lato il suo diritto alla conoscenza ma soprattutto, gli consente schemi di vita in autotutela che vanno a sommarsi alle limitazioni imposte con l'ordinanza cautelare all'autore del reato;

i) adozione di sistemi che garantiscano uniformità di indirizzo tra i GIP/GUP in ordine al concetto di "reati commessi con violenza alla persona";

j) verifica in ordine alla osservanza dei protocolli di indagine da parte della PG.

In seguito della introduzione della possibilità di arresto obbligatorio in flagranza nei delitti di cui agli artt. 612 bis e 572 cp nonché della possibilità oggi introdotta dall'art. 384 bis cpp di disporre da

parte della PG l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti di chi sia colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 cpp (misura d'urgenza cui segue il possibile giudizio direttissimo) ai sensi dell'art. 449 comma 5 cpp, diviene particolarmente difficoltoso e nel contempo delicato l'operato della PG che è chiamata pertanto ad esprimere un'attenta professionalità in grado di coniugare la conoscenza delle condotte precedenti con quelle accertate nella flagranza di reato.

Anche per via della recenti novità diviene quindi particolarmente importante adottare dei criteri di verifica in ordine ai contenuti della denuncia della vittima e in ordine al modo in cui la stessa è stata raccolta, avendo cura di accertare che la PG abbia seguito le regole del protocollo investigativo per i reati di maltrattamenti o violenza sessuale adottato dalla locale Procura della Repubblica in data 17.9.2009 pag. 1 (in tema di sopralluoghi ed atti urgenti; sequestri di abbigliamento e altri effetti, registrazione deposizione; ausilio di esperti; viste mediche; contestualizzazione e precisione nella acquisizione della denuncia e dei fatti costitutivi; predisposizione scheda indagato; acquisizione di notizie presso strutture pubbliche e private);

k) verifica in ordine agli avvisi di conclusione indagini per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis pp, che dopo l'ottobre del 2013, devono essere notificati anche al difensore della po o, in mancanza di questo, alla persona offesa;

l) verifica in ordine alle richieste di archiviazione per i "delitti commessi con violenza alle persone" che devono oggi essere notificati alla po anche in assenza di richiesta;

m) adozione, infine, di prassi di favore verso le richieste di incidente probatorio in tutti i procedimenti in cui la vittima, minore o donna, possa rischiare situazioni di secondaria vittimizzazione o possa essere esposta al rischio di ritrattazioni in un futuro dibattimento.

Articolo 7. La cartella condivisa sezione civile/penale

I magistrati dell'Ufficio, con il coordinamento del magistrato MAGRIF, si impegnano a creare una cartella telematica cd condivisa ovvero comune e di libero accesso interno in cui inserire, in una prima fase sperimentale, quantomeno i dati anagrafici delle parti (indagato, imputato, vittima nei procedimenti penali; ricorrente, resistente, attore, convenuto nei procedimenti civili) in tutti i

procedimenti aventi ad oggetto situazioni di violenza domestica ovvero di violenza fisica, morale, sessuale, economica nei confronti di donne e minori.

Ciò consentirà al titolare del fascicolo di ottenere rapide informazioni sulla pendenza attuale o passata di procedimenti afferenti la parte coinvolta e interessata; consentirà la facile estrapolazione del provvedimento finale; determinerà una più compiuta conoscenza del nucleo familiare e o del soggetto agente e /o della vittima; renderà più efficace la scelta del provvedimento da adottare anche e soprattutto alla luce della maggiore o minore efficacia di quello in passato adottato in altri procedimenti.

Articolo 8 - Raccolta dei dati e controllo

Ci si impegna altresì a:

- a) raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati riguardanti procedimenti relativi a qualsiasi forma di violenza che abbia come destinatari donne e minori,
- b) valutare gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure interne adottate;
- c) fare in modo che le informazioni raccolte siano messe, con i dovuti limiti, a disposizione del pubblico.

Si prevede pertanto la designazione di più magistrati per il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere e verso minori e soggetti deboli.

Articolo 9. Iniziative di informazione, studio e conoscenza

Sulla premessa che la Convenzione di Istanbul prevede all'art. 15 la sensibilizzazione della Magistratura al fine di favorire momenti formativi sia a livello centrale che decentrato, anche al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza contro fasce deboli, l'Ufficio si impegna a:

prevedere campagne di sensibilizzazione sul tema delle violenza di genere e domestica, incluse le conseguenze di tale violenza sui bambini, e di informazione sulle misure per prevenire la violenza.

Ciò attraverso ogni mezzo di diffusione (incluso opuscoli e volantini) volto alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere e dello stalking ed alla pubblicizzazione del numero telefonico di pubblica utilità (1522; 0983/031388, numero Centro Antiviolenza Fabiana, Corigliano) e dei servizi di assistenza messi a disposizione delle vittime, donne e bambini in particolare;

organizzare corsi e dibattiti aperti ad associazioni ed enti esterni nonché alla partecipazione di scuole e università in cui saranno approfonditi temi riguardanti la violenza di genere, la violenza nei confronti dei minori, la pedopornografia, anche on line, il bullismo anche a sfondo omofobico e transfobico.

Articolo 10. Scelta degli ausiliari e formazione delle figure professionali

I magistrati avranno cura di selezionare propri collaboratori e ausiliari che abbiano una adeguata formazione e che abbiano comprovate esperienze in ordine a vittime e autori di atti di violenza di genere, domestica e contro minori e che sappiano soprattutto prevenire la vittimizzazione secondaria che il procedimento penale e civile può determinare.

Sarebbe auspicabile la creazione di un elenco specifico di esperti con cui formare un pool di cooperazione, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei procedimenti che affrontano situazioni di violenza contro le ccdd fasce deboli.

Articolo 11. Aree riservate nel palazzo di giustizia.

Allo scopo di prevenire la vittimizzazione secondaria ci si impegna ad individuare nei locali dell'Ufficio giudiziario un'area riservata alle persone vulnerabili ove attendere l'ora della deposizione ovvero trovare una serie di servizi di protezione e di supporto.

Articolo 12). Lo Sportello Antiviolenza.

Sulla premessa che:

la messa a disposizione dei servizi informativi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o civile o di testimoniare contro l' autore di reati commessi ai danni di donne e minori;

il materiale fornito consente alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e sulle misure legali disponibili ovvero su meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive, consulenze legali, sostegno psicologico, assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e l'assistenza nella ricerca di un lavoro;

il piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking, adottato dal Ministro delle pari opportunità prevede la mappatura costante sia dei centri antiviolenza, dei servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento delle vittime pubblici e privati sia degli sportelli di ascolto per le donne vittime di maltrattamenti, stalking, violenza;

L'Ufficio si impegna a promuovere la messa a disposizione delle vittime di uno sportello informativo da collocare preferibilmente all'interno del palazzo di giustizia, con la collaborazione di associazioni di volontariato.

Il materiale e l'informazione forniti dovranno riguardare in particolare l'elenco aggiornato delle Case rifugio, per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, nonché dei centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali.

L'informazione dovrà inoltre riguardare le possibilità di visite mediche gratuite, di consulenze medico-legali, di supporti per superare il trauma.

L'informazione sarà in ogni caso assicurata nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Parte Seconda.

Protocollo di interazione tra le Istituzioni e i Centri Antiviolenza per donne e figli minorenni vittime di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori .

LE PARTI:

Tribunale di Castrovillari , dott.ssa Caterina Chiaravalloti (Presidente del Tribunale)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, dott. Franco Giacomantonio
(Procuratore della Repubblica)

Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro dottor Vincenzo Lombardo (Procuratore Distrettuale Antimafia Catanzaro). *(La competenza della direzione distrettuale antimafia è riferita ai reati in tema di soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, che nell'ipotesi rilevano con particolar riferimento a donne e bambini. L'articolo 5 della legge 172/2012 modifica il codice di procedura penale. In particolare, la lettera a) interviene sull'art. 51 del codice di rito, per quanto riguarda i delitti di competenza della procura distrettuale aggiungendo la competenza alle indagini per i delitti di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia -art. 414-bis c.p. e adescamento di minorenni, art. 609-undecies c.p.)*

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro , dott. Luciano Trovato (Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro)

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dott. Beniamino Calabrese
(Procuratore Capo presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro);

Associazione Antiviolenza Doppia Tutela (Castrovillari), avv. Celia (Presidente);

Associazione Mondiversi Onlus-Centro Antiviolenza Fabiana, (Corigliano), dott. A. Gioiello
(Presidente)

Compartimento Regionale della Polizia Postale.....

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Calabria, On. Marilina Intrieri;

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia-sezione Cosenza, avv. Francesca Bruno (Presidente)

Camera Minorile Catanzaro, avv. P. Polasco (Presidente)

Camera Minorile Castrovillari, avv. L. Fiorito (Presidente)

Asp Cosenza, in persona del Direttore Generale p.t. e nelle articolazioni sotto indicate nella parte dedicata alla firma;

Comune di Castrovillari, in persona del Sindaco p.t. (e/o Assessore ai servizi sociali);
 Comune di Cassano, in persona del Sindaco p.t. (e/o Assessore ai servizi sociali);
 Comune di Trebisacce, in persona del Sindaco p.t. (e/o Assessore ai servizi sociali);
 Comune di Corigliano, in persona del Sindaco p.t. (e/o Assessore ai servizi sociali);
 Comune di Rossano, in persona del Sindaco p.t. (e/o Assessore ai servizi sociali);
 Comune di Cariati, in persona del Sindaco p.t. (e/o Assessore ai servizi sociali);
 Comune di San'Agato D'Esaro in persona del Sindaco p.t. (e/o Assessore ai servizi Sociali)
 Centro di accoglienza Casa Betania (Castrovillari)

PREMESSE:

vista la Convenzione di Istanbul e la legge di ratifica n. 77/2013;
 vista la Convenzione di Lanzarote e la legge di ratifica 172/2012;
 vista la L. 66/96, Norme contro la violenza sessuale;
 vista la L. 451/97, Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia;
 visto il Piano Nazionale di Azioni ed Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (24 dicembre 1999);
 vista la L. 154/01 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari;
 vista la Legge n. 38/09 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
 vista la L. 27/5/1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29 novembre 1969";
 vista la L. 3.08.1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minorenni, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
 vista la L. 8.11.2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali";
 vista la Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985 ed il Protocollo opzionale ratificato il 22 dicembre 2000;
 vista la "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne" redatta dall'ONU nel 1993 che per la prima volta ha definito in modo ampio la violenza contro le donne come "qualunque atto che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la

minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella privata”;

vista la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 con la quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha designato il 25 novembre come la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative (ONG) a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica per l’eliminazione dei pregiudizi, delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruolo stereotipati;

vista la Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 58/147 del 19 febbraio 2004 sull’eliminazione della violenza domestica contro le donne;

vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005;

vista la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77;

vista la Risoluzione di indirizzo e di trasmissione di buone prassi in materia di intervento giudiziario per i delitti ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di donne approvata dal C.S.M in data 9.7.09 nonché le delibere approvate in data maggio, luglio 2013 e marzo 2014, citate in Premessa;

letta la legge quadro 328/2000 sui protocolli di interazione tra enti pubblici e organizzazioni non governative;

lette in particolare la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote;

letto in particolare l’art. 27 della Convenzione di Istanbul che prevede la adozione di tutte le misure necessarie per incoraggiare ogni persona che sia stata testimone/vittima di un qualsiasi atto di violenza, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso o reiterato, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti;

premesso che il nostro ordinamento non prevede obblighi di denuncia a carico dei singoli cittadini se non in casi particolarmente gravi (delitti contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo: art. 364 c.p.) e che pertanto l’art. 27 della Convenzione prevede comunque non un obbligo di

denuncia ma misure di incoraggiamento, che potrebbero essere adottate nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione e informazione previste dalla Convenzione stessa;

letto altresì l'art. 28 (Segnalazioni da parte delle figure professionali) che prevede che le Parti adottino le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione o per temere nuovi gravi atti di violenza.

ribadito che la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote incentivano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi competenti, ovvero autorità giudiziarie, pubblici ministeri, altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, autorità locali e regionali, organizzazioni non governative e altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza;

convengono quanto segue.

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

I destinatari delle iniziative previste dal presente accordo sono le donne e figli minorenni e comunque soggetti di qualsiasi nazionalità, che, da notizia anche indiretta, poco circostanziata, possono aver subito maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori.

Articolo 3

Sono, altresì, destinatari, in relazione alle attività rieducative previste dall'ordinamento penitenziario, in ragione della necessità di ridurre il pericolo di recidiva gli autori di reati a sfondo sessuale, richiamati nella premessa.

Articolo 4

L'attività di coordinamento delle Istituzioni Pubbliche e Private firmatarie del presente accordo sarà effettuata dai Soggetti di seguito indicati nelle seguenti modalità:

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario procederà all'iscrizione in via prioritaria delle notizie di reato di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori che richiedono un intervento in tempo reale.

La Procura della Repubblica di Castrovillari, in persona dei sostituti, titolari delle indagini, provvederà ad informare tempestivamente il Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale per i Minorenni, eventualmente anche a mezzo delle Forze dell'Ordine operanti, di ogni notizia di violenza o maltrattamenti o atti persecutori su donne e figli minorenni anche qualora questi ultimi siano stati soltanto testimoni delle reiterate violenze commesse contro il genitore (maltrattamenti assistiti). La segnalazione -per tutti i reati previsti dall'art. 609 decies 1° c. cp ed eventualmente per delitti che per la loro eccezionale offensività e per la personalità dell'indagato fanno presumere gravi incapacità genitoriali dovrà avvenire, compatibilmente con le indagini investigative e con selezione degli atti trasmissibili al fine di garantire la segretezza del procedimento e dovrà indicare oltre al fatto di cui il minore è vittima, la data di nascita, il luogo di residenza del minore, l'età dell'indagato e la sua relazione di parentela o affinità o convivenza o vicinato con il minore. Il tutto anche al fine di coordinare gli interventi di carattere urgente. Tra gli interventi urgenti andrà valutata l'opportunità della richiesta di collocamento delle donne e dei figli minorenni presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee operanti sul territorio indicate in apposito elenco allegato, fermo restando l'eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari.

Si evidenzia che in caso di indifferibile urgente necessario collocamento extra-familiare del minore abusato o maltrattato che non consente il tempestivo ma ineludibile intervento del Tribunale per i minorenni con un suo provvedimento a tutela, provvederà, ex art. 403 c.c., la Pubblica Autorità a mezzo dei Servizi Sociali competenti, non potendo il PM o il PM Minorile disporre d'autorità in tal senso. Sarà pertanto necessario che il PM di Turno Ordinario operi nel senso indicato, ravvisandosi nella PG operante e nei Servizi Sociali gli unici organi rientranti nella qualifica di Pubblica Autorità ai sensi e per gli effetti del citato art. 403 c.c. (Trib. Min. Roma,, 4.11.1994; Trib. Min. Trieste, 13.06.1989).

1bis. Nei casi cui il T.M. o il P.M.M. verrà a conoscenza di reati procedibili d'ufficio provvederà a dare notizia, astenendosi da vagli preventivi circa la veridicità dei fatti e l'attendibilità della parte lesa, curando tuttavia di descrivere nella lettera di trasmissione successivamente il fatto ed indicare il presunto abusante, la p.o., e la relazione (parentela/affinità/vicinato) con il minore.

1 ter. Allo stesso modo, i Procuratori ordinari trasmetteranno alla Procura per i Minorenni, previa intesa tra gli Uffici, le notizie o gli atti inerenti alle indagini penali utili e idonei a chiarire i fatti e la qualità delle relazioni familiari (notizia di rato, consulenza, audizioni del minore, interrogatori). Allorché il PM abbia necessità di richiedere, prima del deposito degli atti ex art. 415bis c.p.p., un intervento di protezione per il minore e non possa fare a meno di dedurre la violenza intrafamiliare, prenderà contatti formali con il titolare dell'inchiesta penale che chiarirà quali atti d'indagine, ex art. 329 c.p.p., siano già conoscibili dall'indagato, limitando la produzione solo agli stessi.

In caso di indagini collegate il P.M.O. e il P.M.M. formuleranno richieste concordate di incidente probatorio dirette a favorire che le audizioni del minore avvengano consecutivamente nello stesso contesto spazio-temporale.

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni provvederà tempestivamente ad informare il Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale Ordinario, di ogni notizia di violenza, di maltrattamenti e di atti persecutori commessi sulle donne, specificando se vi abbiano assistito i figli minorenni. Tra gli interventi urgenti andrà valutata l'opportunità della richiesta di collocamento dei figli minorenni insieme alle madri presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee sul territorio, ferma restando l'eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari (sulle situazioni indifferibili ed urgenti in attesa di un provvedimento giudiziale, vedi sub 1);

3. Il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni provvederanno ad informare il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale Ordinario e il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine alle notizie di reati di violenza, maltrattamenti e atti persecutori commessi su donne, specificando se vi abbiano assistito i figli minorenni. Procura e Tribunale per i Minorenni concorderanno gli interventi di rispettiva competenza anche per le finalità di cui all'art. 609 decies c.p.; in particolare, il Pubblico Ministero Ordinario, al fine di salvaguardare le esigenze di segretezza investigativa del suo

procedimento, concorderà con il Tribunale per i Minorenni e con il Pubblico Ministero Minorile la selezione di atti da trasmettere ex art. 609 – decies c.p., attesa la consolidata e pacifica regola della piena ostensibilità degli atti nel procedimento civile minorile.

3 bis . il Tribunale Ordinario e il Pubblico ministero presso il Tribunale Ordinario provvederanno ad informare tempestivamente la Procura Distrettuale di Catanzaro in ordine a situazioni e/o notizie di reato di adescamento minori mediante utilizzo della rete internet (art. 609 undecies cp, delitto di grooming) o di altre reti e mezzi di comunicazione, prostituzione minorile, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis cp),) valutando il compimento di atti d'indagine urgenti e indifferibili, avvalendosi per le competenze specifiche della Polizia Postale.

Per tutti i reati di competenza della Procura distrettuale di Catanzaro si evidenzia la necessità di investire direttamente gli organi competenti al fine di consentire un più immediato e agevole espletamento e coordinamento della attività investigativa.

4. I Centri Antiviolenza segnaleranno alle Autorità competenti ogni notizia di violenza sessuale o di atti persecutori su minorenni o di maltrattamenti a danno di donne e figli minorenni, specificando i casi in cui questi ultimi siano stati testimoni reiteratamente delle violenze subite dalla madre.

5. Le Forze dell'Ordine, a seguito della conoscenza di una condotta lesiva dell'integrità psicofisica di donne e/o minorenni, nel trasmettere tempestivamente la notizia di reato alla Procura presso il Tribunale Ordinario, provvederanno a circostanziare in modo adeguato la relazione di servizio affinché fornisca tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti, ivi compresa la raccolta di tutti i verbali di intervento effettuati dalle Forze dell'Ordine anche precedenti alla denuncia e/o querela, nonché l'esito di accertamenti sanitari ove si rendano necessari nell'immediatezza dei fatti. Qualora si presenti la necessità di allontanamento dalla casa coniugale o di convivenza della donna e dei figli minorenni, le Forze dell'Ordine provvederanno al collocamento degli stessi presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee presenti sul territorio; in particolare qualora si tratterà di allontanare dall'ambiente familiare minori abusati o maltrattati in situazioni di emergenza non differibile gli stessi provvederanno ai sensi e per gli effetti dell'art. 403 c.c. a mezzo dei Servizi Sociali competenti, collocandoli temporaneamente e fino all'intervento dell'A.G. competente, in luogo sicuro.



Articolo 5

I Magistrati del Tribunale si impegnano a seguire le buone prassi indicate nella prima parte del presente protocollo che qui si richiamano nei loro aspetti essenziali.

Articolo 6

I Magistrati Ordinari della Sezione Civile provvederanno a:

- 1) fissare con urgenza e con termini abbreviati, per la notifica, le udienze presidenziali di separazione o di divorzio o le udienze di comparizione delle parti nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, i cui ricorsi contengano notizie documentate di violenza, maltrattamenti, atti persecutori su donne e figli minorenni;
- 2) acquisire i provvedimenti relativi a procedimenti pendenti innanzi ad altre Autorità Giudiziarie rilevanti ai fini della disciplina del regime di affidamento e domiciliazione del figlio minorenne, ed eventuali relazioni peritali o del servizio sociale e verbali di ascolto del minorenne;
- 3) verificare la pendenza di eventuali procedimenti dinanzi ad altre Autorità Giudiziarie;
- 4) verificare l'adozione di provvedimenti, anche se interinali, già emessi da altre Autorità Giudiziarie a tutela dei minorenni e relativi al medesimo nucleo familiare, al fine di far emergere il pregiudizio eventualmente subito anche in modo indiretto dai figli minorenni per aver assistito alle condotte maltrattanti di un genitore nei confronti dell'altro;
- 5) istituire un registro autonomo per gli ordini di protezione;
- 6) comunicare agli uffici della Questura competente ogni notizia relativa ad atti persecutori compiuti da un coniuge o convivente nei confronti dell'altro;
- 7) informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ovvero la Procura Ordinaria e lo stesso Presidente della sezione civile del Tribunale (in caso di separazione, divorzio o di scioglimento di convivenze ovvero procedimenti per modifica delle condizioni, pendenti, ex art. 38 Disp. Att. c.c. novellato ex Legge 219/2012 e D.Lvo 154/2013) di ogni notizia concernente atti o comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli minorenni o minorenni conviventi (per quanto attiene il Tribunale Ordinario);
- 8) valutare l'opportunità di acquisire informazioni anche dai Centri Antiviolenza che hanno accolto o ospitato la donna vittima di maltrattamenti e i figli minorenni;
- 9) valutare con estrema cautela la praticabilità del percorso di mediazione familiare in ipotesi di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;

10) valutare l'opportunità di conferire incarico peritale per l'accertamento di situazioni di maltrattamenti subiti dai figli minorenni per aver assistito alle condotte violente di un genitore nei confronti dell'altro, previa verifica dell'esistenza di altre eventuali consulenze tecniche relative al medesimo nucleo familiare già disposte da altre Autorità Giudiziarie, al fine di limitare la duplicazione di attività di indagine produttiva di indiscutibile disagio al minorenne;

11) valutare l'opportunità di conferire al consulente tecnico, tra gli altri, anche il quesito finalizzato a far emergere fatti di maltrattamenti a cui hanno assistito i figli minorenni, tenendo presente nel conferimento dell'incarico di consulenza tecnica l'opportunità di avvalersi di operatori con adeguata formazione sulle problematiche dei maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;

12) conferire incarico al Servizio Sociale al fine di organizzare eventuali incontri protetti con operatori specializzati e adeguatamente formati sulle problematiche dei maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;

13) valutare con particolare attenzione le ipotesi di affidamento dei figli minorenni al Servizio Sociale nei casi di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;

14) Il Tribunale Ordinario valuterà l'opportunità di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ovvero alla Procura presso il Tribunale Ordinario ovvero al Presidente della Sezione Civile dello stesso Tribunale presso cui penda eventuale procedimento per separazione o divorzio o scioglimento della convivenza ovvero modifica delle condizioni di separazione, secondo le nuove regole sul riparto di competenza sopra citate, le relazioni del Servizio Sociale pervenute successivamente alla definizione del procedimento.

Articolo 7

I Magistrati della sezione penale provvederanno a:

1) predisporre un sistema informatico che consenta di rilevare tutti i procedimenti in materia di violenza sessuale e/o di maltrattamenti in famiglia, nonché i procedimenti in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di atti persecutori: in particolare dovrà essere possibile individuare imputati e persone offese, per accertare la ricorrenza delle condotte violente; il sistema informatico dovrà inoltre consentire di rilevare i dati relativi ai processi pendenti presso il giudice di pace relativi a minacce, ingiurie, lesioni che si sviluppino in contesto familiare e ciò al fine di acquisire elementi significativi sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia e/o atti persecutori;

2) favorire, nell'ambito dei settori di specializzazione, la formazione di prassi condivise;

in particolare dovrà essere assicurata:

- la trattazione tempestiva dei processi di maltrattamenti e atti persecutori al fine di limitare il rischio di prescrizione e di dissuadere dalla reiterazione di ulteriori condotte lesive dell'integrità psicofisica;
- l'elaborazione di soluzioni interpretative, sostanziali e processuali, che consentano un uniforme orientamento sulle principali tematiche nella materia specifica;
- l'organizzazione delle udienze dibattimentali per i reati di maltrattamenti e atti persecutori fissando l'escussione della testimonianza della vittima in orari coincidenti con la parte finale delle udienze ed utilizzando, ove necessario, modalità di protezione della stessa e/o dei figli minorenni al fine di garantire la genuinità della prova;
- nei processi per maltrattamenti e di atti persecutori, sarà opportuno sollecitare la presenza di P.M. togati (o, in casi eccezionali di carenza di organico, almeno di VPO con specifiche competenze);

3) utilizzare il nucleo di Polizia Giudiziaria specializzato istituito ed individuato dalla locale Procura della repubblica per tutti gli accertamenti necessari nell'ambito del processo ed in particolare:

- per verificare, ai fini di cui all'art. 194 comma 2 c.p.p., la sussistenza di "...rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti ..." utili alla valutazione di credibilità del teste;
- per verificare, ex art. 500 comma 4 c.p.p., "...se la vittima del reato, allorché venga sentita nella qualità di testimone, sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità affinché non deponga o deponga il falso...";
- per valutare e nel contempo segnalare l'opportunità dell'applicazione delle misure cautelari di cui agli art. 282 bis e 282 ter c.p.p per ridurre il rischio di ulteriori e più gravi violenze a danno delle persone offese;
- per incrementare l'assunzione di testimonianze in incidente probatorio ex art.392 comma 1 bis c.p.p. per ridurre drasticamente il rischio di ritrattazioni successive spesso originate dalla minaccia di ulteriori violenze, dalla dipendenza economica della vittima dall'imputato, dalla ricostituzione di rapporti interpersonali tra la vittima e l'imputato.

La Procura della Repubblica, nel procedere alla audizione del minore, per i reati previsti dall'art 351 ter c.p.p.(violenza sessuale, reati a sondo sessuale commessi nonche' Maltrattamenti in Famiglia), il pubblico ministero si avvarrà di esperti di psicologia infantile e psichiatria; nei casi di urgenza e durante il turno si avvarrà preferibilmente esperti " prontamente reperibili"scelti da un elenco di Professionisti che tenga conto dell'ampiezza del circondario e dislocati nelle varie zone dello stesso e che abbiano dato la disponibilita' ad intervenire in caso di urgenza; tale elenco, fornito dall'azienda sanitaria, sarà composto di nominativi diversi e sarà separato rispetto all'elenco dei periti e consulenti del Tribunale al fine di evitare incompatibilità di cui all'art. 225, comma III c.p.p..

Allo stesso modo, quando la polizia giudiziaria procederà all'assunzione di sommarie informazioni di un minore per i medesimi reati, l'incarico all'esperto dovrà essere dato dal P.M., in casi di urgenza anche oralmente, attingendo preferibilmente dallo stesso elenco dedicato alla Procura.

I sostituti procuratori s'impegnano a svolgere le indagini relative a reati di violenza sessuale anche intrafamiliare con la massima speditezza possibile, per evitare che le vittime siano oggetto di tensioni anche familiari e processuali per troppo tempo, secondo quanto previsto dal protocollo operativo investigativo del 17.09.2009 aggiornato.

In tale senso, durante la fase delle indagini preliminari e compatibilmente con le esigenze investigative ciascun sostituto procuratore si impegna a dare seguito e incrementare la prassi già in atto, di ricorrere all'assunzione di testimonianze in incidente probatorio ex art.392 comma 1 bis c.p.p. per ridurre drasticamente il rischio di ritrattazioni successive spesso originate dalla minaccia di ulteriori violenze, dalla dipendenza economica della vittima all'imputato, dalla ricostituzione di rapporti interpersonali tra la vittima e l'imputato. Essi si attiveranno presso l'ufficio giudiziario giudicante per: a) perseguire la tempestiva fissazione dell'audizione. Si attiveranno inoltre a che si proceda, ai sensi dell'art.398 c.5 bis c.p.p., con le forme della c.d. audizione protetta, in cui sarà presente il minore accompagnato da una persona di sua fiducia e/o da una persona in grado di assisterlo (assistente sociale, psicologo infantile ecc.) come previsto dall'art.609 decies 2° e 3° comma c.p.p.; b) adottare modalità tali da garantire la serenità del minore e la genuinità del suo racconto, nonché da impedire il sorgere di ulteriori traumi; c) richiedere e/o fissare l'audizione in orari favorevoli al minore e compatibili con le sue esigenze scolastiche evitando altresì allo stesso lunghe attese prima di iniziare l'audizione d) evitare il contatto tra l'indagato ed il minore prima e nel corso dell'audizione (tanto più se in forma di confronto, come spesso richiesto dagli indagati) e nel periodo che lo precede;

I sostituti prendono atto che il progetto organizzativo della Procura, nei limiti di eventuali impegni prefissati e della situazione di organico data, prevede che ove il sostituto lo ritenga, potrà intervenire quale PM, in tutte le udienze relative a procedimenti dei quali abbia curato le indagini preliminari indipendentemente dal rito, e quindi anche per i procedimenti a citazione diretta a giudizio, come per le ipotesi di atti persecutori verificatisi prima della entrata in vigore della legge 15.10.2013 n. 119.

Articolo 8

Le Autorità Giudiziarie competenti anche attraverso le Forze dell'Ordine assicureranno ogni forma di protezione a favore delle donne e dei figli minorenni ospitati e accolti presso i Centri Antiviolenza.

Articolo 9

Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza s'impegna a fornire ed organizzare con proprio personale e attraverso moduli formativi da concordare, corsi di formazione ed educazione della polizia giudiziaria volti all'acquisizione di una cultura dell'infanzia e ad una gestione delle relazioni con i minori con cui si relazionano nell'esercizio della loro attività.

Il Garante dell'infanzia si impegna ad organizzare e formare giornate di incontri nelle scuole per informare i ragazzi sulle misure offerte dall'ordinamento per prevenire gli atti di violenza, ma anche su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale nonché per incoraggiare i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione.

ARTICOLO 10

Vista la legge legge 15 ottobre 2013 n°119 la quale prevede che nei casi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e atti persecutori (612-bis cp), commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore occorre mettere a conoscenza il Tribunale per i Minorenni (Articolo 609-decies cp) e atteso che in dette ipotesi, e in quelle di violenza sessuale, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore la comunicazione al Tribunale per i Minorenni rileva anche

ai fini dell'adozione dei provvedimenti di affidamento dei figli o di decadenza dalla potestà genitoriale, gli uffici giudiziari interessati nelle ipotesi di verifica della tipologia dei reati suddetti si impegnano a dare tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica e al Tribunale dei minorenni competenti per territorio e per funzione, ovvero alla Procura della Repubblica e al Presidente del Tribunale nei casi di competenza civile degli stessi ex art. 38 disp. att. c.c. novellato ex lege 219/2012 e d.lgs. 154/2013.

Articolo 11

I Comuni e i Servizi Sociali assicureranno ogni forma di collaborazione in favore delle donne e dei figli minorenni ospitati e accolti presso i Centri antiviolenza nonché in favore delle donne e dei minori che per qualsiasi ragione non possano o non siano ivi ancora collocati; assicureranno in collaborazione con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria la tenuta e il costante aggiornamento dei Centri di accoglienza e dei Centri Antiviolenza operanti sul territorio comunale e vigileranno sulla affidabilità degli operatori e sul decoro delle relative strutture; assicureranno la disponibilità di strutture idonee al fine di consentire l'ascolto del minore o di altri eventuali testimoni appartenenti a fasce deboli, nelle ipotesi in cui sia consigliabile l'ascolto presso strutture diverse da quelle giudiziarie.

I Comuni ed i Servizi Sociali assicureranno un attivo e costante servizio di reperibilità H24 al fine di garantire la puntuale applicazione delle competenze ex art. 403 c.c. nei casi di indifferibile urgenza a provvedere a tutela di minori abusati e/o maltrattati da collocare al di fuori del contesto familiare.

Articolo 12

L'ASP, nelle sue diverse "articolazioni sensibili" come sotto individuate, e i presidi ospedalieri del circondario si impegnano a promuovere informazione, ricerca e formazione sul tema della violenza di genere in ogni sua forma e ad attivare in emergenza percorsi sanitari a donne e minorenni vittime di violenza, maltrattamenti e atti persecutori.

Si impegnano altresì a:

-introdurre un codice cosiddetto "Rosa" quale strumento di classificazione delle situazioni di violenza intrafamiliare, fisica, psicologica, sessuale e di sfruttamento di donne e minorenni, nel rispetto delle esigenze di riservatezza;

-attivare una rete con le Forze dell'Ordine di zona (Commissariato, Stazione dei Carabinieri, Polizia Municipale) e Centri Antiviolenza;

- concordare e individuare con la Procura della Repubblica di Castrovillari modalità idonee di conservazione dei reperti e prelievi biologici raccolti in ipotesi di maltrattamenti e violenza sessuale nonché modalità di successivo invio per una corretta assicurazione delle fonti di prova e tempestiva trasmissione dei referti;

- indirizzare le vittime presso i Centri Antiviolenza o altre strutture idonee presenti sul territorio;

- i direttori sanitari, i direttori di distretto, i dirigenti e responsabili dei centri di Salute Mentale e dei Consultori si impegnano a fornire un elenco di nominativi di esperti psicologi dell'età evolutiva e psichiatri infantili da contattare nel corso delle indagini che offrano pronta disponibilità e reperibili in modo omogeneo rispetto all'estensione del circondario. Tali esperti verranno indicati in un elenco diverso e separato rispetto a quello previsto per il Tribunale al fine di evitare successive incompatibilità di cui all'art.225, III comma, c.p.p., dovendo intervenire nelle fasi delle indagini preliminari.

Articolo 13

Le Associazioni “antiviolenza” si impegnano a contrastare il fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme contro le donne e figli minorenni attraverso:

- l'accoglienza e l'ospitalità data alle donne e ai loro figli minorenni che si sono rivolti ai Centri Antiviolenza;

- la formazione offerta agli operatori dell'area psico-socio-sanitaria e alle Forze dell'Ordine su tutto il territorio nazionale in tema di violenza di genere, violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori, e riduzione in schiavitù perpetrati contro le donne e minorenni;

- il lavoro di prevenzione del fenomeno nelle scuole.

L'associazione “DOPPIA TUTELA”¹ si propone come strumento collaborativo, consultivo e di supporto, agli enti, istituzioni e associazioni firmatari del presente protocollo, per promuovere e sostenere, con attività e servizi ad essa correlati, le vittime di violenza impegnandosi, in particolare:

¹ C.F. 94025080782, nella persona del suo presidente p.t., avv. Marisa Celia C.F. CLEMRS78B64C349H, con sede in Castrovillari CS alla via Asia, 29, centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, unitario, che non persegue finalità di lucro, libera e indipendente da ogni partito politico, che si propone di tutelare e promuovere, anche attraverso l'informazione, i diritti della persona garantiti dalla Carta Costituzionale e dal Diritto Comunitario,

- ad erogare un servizio di ascolto ed accoglienza alle donne vittime di violenza e figli minori per offrire un primo sostegno, anche attraverso colloqui di orientamento, mettendo a disposizione il proprio team di professionisti costituito da legali, assistenti sociali, psicologi, educatori e formatori.

L'associazione, inoltre, consapevole della necessità di combattere la violenza contro le donne anche attraverso l'attuazione di strategie preventive fondate sul lavoro educativo e culturale, ritenendo opportuno partire proprio dalle scuole, micro mondo al cui interno già si riproducono le piccole e grandi discriminazioni presenti a tutti i livelli della società, si impegna:

- ad organizzare seminari, convegni, corsi di formazione, progetti diretti a diffondere la cultura di genere nella scuola primaria e secondaria;
- a trattare il tema delle pari opportunità nella formazione e nella crescita di giovani donne e uomini, allo scopo di infondere agli alunni, la cui coscienza civica e spirito critico iniziano a delinearsi e maturare tra i banchi di scuola, un'educazione all'eguaglianza e alle pari opportunità;
- a contrastare i pregiudizi legati al genere, sensibilizzando bambini ed adolescenti alla parità di genere, offrendo loro nuove occasioni di approfondimento sul tema anche al fine di superare schemi e modelli culturali stereotipati che, ancora oggi, fanno della "differenza" un disvalore attraverso percorsi di sensibilizzazione diretti ad insegnanti ed alunni.

Ritenendo opportuno attuare delle iniziative che vadano nella direzione della sensibilizzazione e della conoscenza di simili tematiche, si impegna:

- a promuovere, in collaborazione con i firmatari del presente protocollo, campagne di sensibilizzazione sul tema e di informazione sulle misure di prevenzione anche attraverso la realizzazione di opuscoli informativi;
- a collaborare con l'istituendo sportello antiviolenza mettendo a disposizione dello stesso il proprio personale qualificato, affinché possa prestare supporto in tutte le attività che si attiveranno e/o promuoveranno, fornendo anche il materiale informativo già predisposto

con particolare riguardo ai diritti di donne e minori vittime di violenza, maltrattamenti e abusi, nonché impegnata in attività atte a contrastare, prevenire e sensibilizzare sul tema della violenza di genere in tutte le sue forme, proiettata ad interagire con persone, enti, associazioni e istituzioni, affinché insieme si possa contribuire a combattere emergenze socio-culturali come la violenza domestica e, in particolare, quella sulle donne,

dall'associazione nell'ambito della sua campagna di prevenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Si impegna infine a collaborare in ogni attività che i firmatari del presente protocollo intendano intraprendere.

L'ASSOCIAZIONE MONDIVERSI ONLUS, responsabile della gestione e del funzionamento del CENTRO ANTIVIOLENZA FABIANA, con sede in Corigliano Calabro, attraverso esso si impegna a:

- * fornire gratuitamente servizi di ascolto, di counselling e di sostegno alle vittime di violenza secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della Legge Regionale 20/2007 e specificamente:
 - a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 - b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
 - c) colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi;
 - d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
- * Partecipare attivamente ad azioni di prevenzione e di educazione sul territorio e ad iniziative coordinate e raccordate con gli altri soggetti firmatari del protocollo;
- * Informare, sensibilizzare e comunicare attraverso la stampa, mass media, opuscoli informativi, bacheche, camper, sul tema della violenza alle donne, e dare informativa sul numero telefonico del Centro Antiviolenza Fabiana 0983/031388;
- * Supportare e proteggere le vittime di violenza di genere attraverso la creazione di unità di crisi con gli altri soggetti della rete territoriale per le situazioni di emergenza.
- * Progettare e organizzare specifici corsi formativi finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori allo scopo di creare "esperti" della rete;
- * Collaborare al monitoraggio del fenomeno, provvedendo a specifiche raccolte di dati;
- * Concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti di violenza nonché alla definizione di linee guida per gli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza;

- * Promuovere iniziative (seminari, convegni, dibattiti, incontri formativi, eventi ecc.) al fine di diffondere la cultura della parità di genere e della non violenza nella popolazione e soprattutto all'interno delle scuole del territorio;
- * Collaborare con l'istituendo sportello antiviolenza con il Tribunale di Castrovillari

Art. 14

I comuni e le predette associazioni si impegnano altresì a:

collaborare con il Tribunale di Castrovillari alla apertura di uno Sportello presso i locali dell'ufficio giudiziario o, in alternativa presso locali dei servizi sociali, con operatrici specializzate e in collaborazione con eventuali impiegati volontari, al fine di fornire ogni indicazione alle donne vittime di violenze sui percorsi personali e giudiziari da intraprendere a tutela della loro incolumità e dei loro figli minorenni anche attraverso opuscoli e materiale informativo fornito dal Tribunale stesso;

favorire lo scambio di informazioni tra tutti i Soggetti Istituzionali coinvolti nel trattamento della violenza alle donne ed ai minorenni;

promuovere e partecipare alle iniziative di formazione degli operatori e dei soggetti interessati all'applicazione del presente protocollo.

Articolo 15

Visto in particolare l' «Art. 609-undecies del codice penale , (Adescamento di minorenni) introdotto dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172 , nelle ipotesi di adescamento di minori tramite internet, la Polizia Postale si impegna ad una proficua e tempestiva collaborazione con gli uffici giudiziari, sia per quanto attiene l'attività espletata e da espletarsi in corso di indagini preliminari, sia per quanto attiene le fasi successive del procedimento, anche per quanto attiene le eventuali consulenze da fornire ai magistrati attesa la specificità del settore;

Articolo 16.

Tavole di intesa e incontri periodici

I firmatari del presente protocollo si impegnano a partecipare a riunioni congiunte da tenersi semestralmente presso il Tribunale di Castrovillari al fine di:

verificare la corretta attuazione degli obblighi assunti e scambiare opinioni su eventuali criticità;
 verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
 proporre modifiche, aggiunte o correzioni alle soluzioni adottate al fine di migliorare il Servizio a tutela di donne e minori vittime di violenza sia in termini di prevenzione che in termini di intervento, tutela e reinserimento.

Castrovillari, li

Le Parti:

Tribunale di Castrovillari , dott.ssa Caterina Chiaravalloti (Presidente del Tribunale)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, dott. Franco Giacomantonio
 (Procuratore della Repubblica)

Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro dottor Vincenzo Lombardo (Procuratore Distrettuale Antimafia Catanzaro)

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro , dott. Luciano Trovato (Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro)

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dott. Beniamino Calabrese
 (Procuratore Capo presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro);

Associazione Antiviolenza Doppia Tutela (Castrovillari), avv. Celia (Presidente);

Associazione Mondiversi Onlus-Centro Anti-violenza Fabiana (Corigliano), dott. A. Gioiello
 (Presidente)

Compartimento Regionale della Polizia Postale.....

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Calabria, On. Marilina Intrieri;

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia-sezione Cosenza, avv. Francesca Bruno (Presidente)

Camera Minorile Catanzaro, avv. P. Polasco (Presidente)

Camera Minorile Castrovillari, avv. L. Fiorito (Presidente)

Asp Cosenza, in persona del Direttore Generale p.t. e nelle seguenti sue articolazioni:

- stabilimento ospedaliero Spoke Castrovillari, in persona del Direttore Sanitario UOC pro tempore (dott. De Paola);
- Pronto Soccorso S. O. Castrovillari in persona del Responsabile UOS (dott. R. Sturniolo);
- Distretto Sanitario Pollino-Esaro in persona del Direttore UOC pt (dott. V. Arena);

- Distretto sanitario Jonio-Nord in persona del Direttore UOC pt (dott. N. Tridico);
- PPI, CAPT Trebisacce ex s.o. in persona del Responsabile UOS p.t.;
- stabilimento ospedaliero Spoke Corigliano-Rossano in persona del Direttore sanitario (dott. P. Carino);
- Pronto Soccorso S. O. Corigliano, in persona del Direttore UOC p.t.;
- UOC Pediatria, stabilimento ospedaliero Spoke Castrovillari, in persona del direttore p.t. (dott. S. Luceri);
- pronto soccorso S.O. Rossano in persona del Direttore UOC p.t. (dott. N. Straface);
- Distretto Sanitario Jonio Sud nella persona del direttore UOC p.t. (dott. A. Donnici);
- Consultori Familiari di: Trebisacce, Cassano e Oriolo (per Jonio Nord), Rossano, Cariati (per Jonio Sud), Castrovillari, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Sosti (Pollino Esaro), in persona del Coordinatore C.F. Az. (dott. N. D'Angelo);
- SUEM 118, in persona del Responsabile Aziendale (dott. M. Borselli)
- ADI, Assistenza Domiciliare Integrata, distretti Jonio Nord (area Corigliano, area Trebisacce), Jonio Sud (area Rossano, area Cariati), Pollino Esaro (area Castrovillari, area S. Marco) in persona dei Responsabili (dott.ri Spezzano C., Arvia A., Cucci G., Loizzo L, Salerno C., Fioravante);
- Centri di Salute Mentale in persona di: Direttore Dipartimento, Direttore UOC ex AS n. 3, Responsabile Corigliano-Trebisacce, Responsabile ex ASL Castrovillari (dott.ri Aristide Filippo, R. Violetta, F. De Novellis, M. Ardillo)

Comune di Castrovillari, in persona del Commissario p.t. dott. Massimo Mariani (e/o Assessore ai servizi sociali);

Comune di Cassano, in persona del Sindaco p.t. L. Papasso (e/o Assessore ai servizi sociali);

Comune di Trebisacce, in persona del Sindaco p.t. avv. Mundo (e/o Assessore ai servizi sociali);

Comune di Corigliano, in persona del Sindaco p.t. dott. G. Geraci (e/o Assessore ai servizi sociali);

Comune di Rossano, in persona del Sindaco p.t. G. Antoniotti (e/o Assessore ai servizi sociali);

Comune di Cariati, in persona del Sindaco p.t. avv. Sero F. (e/o Assessore ai servizi sociali);

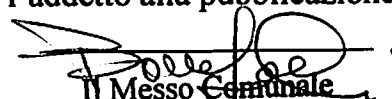
Comune di San'Agato D'Esaro in persona del Sindaco p.t. L. Branda (e/o Assessore ai servizi Sociali)

Castrovillari, li

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **13 GIU. 2014**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

F.to l'addetto alla pubblicazione


Il Messo Comunale
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **13 GIU. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -

